

Il caso *Fliegenschnee*: un nuovo capitolo del contenzioso climatico a Strasburgo

di Lorenzo Maspero

Title: Fliegenschnee c. Austria Case: a new chapter in the climate change litigation in Strasbourg

Keywords: Climate change; Climate change litigation; Climate obligations; Human rights; Fossil fuels

1. Con decisione del 18 novembre 2025, la Quarta Sezione della Corte europea dei diritti dell'uomo (d'ora in avanti: Corte EDU) si è pronunciata sui ricorsi promossi da tre cittadini austriaci e da un'associazione regolarmente riconosciuta come "organizzazione ambientalista", secondo quanto previsto dalla legge statale sulla valutazione di impatto ambientale. I ricorrenti, invocando principalmente gli artt. 2 (diritto alla vita) e 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (d'ora innanzi, CEDU), lamentavano il rigetto da parte del Ministro federale per gli Affari digitali ed economici (di seguito: Ministro federale) della loro richiesta di vietare la vendita dei combustibili fossili, al fine di mitigare le conseguenze negative del cambiamento climatico antropogenico.

La vicenda si inserisce nel noto filone dei contenziosi climatici strategici che – ispirati dallo storico caso olandese *Urgenda* (su cui si v. M.F. Cavalcanti, M.J. Terstegge, *The Urgenda case: the dutch path towards a new climate constitutionalism*, in questa *Rivista*, 2020, 1371) – mirano a ottenere maggiori sforzi degli Stati nella riduzione delle emissioni di CO₂, adducendo contestualmente la lesione di una pluralità di diritti umani, nonché la sussistenza di particolari condizioni di vulnerabilità e di danni provocati dagli effetti avversi del riscaldamento globale (sul punto, v. C. Sartoretti, *La climate change litigation "sbarca" a Strasburgo: brevi riflessioni a margine delle tre recenti sentenze della Corte EDU*, in questa *Rivista*, 2024, 1483; cfr. altresì E. Lees, E. Gjaldbak-Sverdrup, *Fuzzy Universality in Climate Change Litigation*, in 13 *Trans. Env. L.* 502, 508 (2024)).

Sebbene i ricorsi siano stati giudicati irricevibili ai sensi dell'art. 35 CEDU, la pronuncia che qui si annota – in continuità con quanto già osservato a proposito dei precedenti casi *Carême c. Francia* e *Duarte Agostinho e al. c. Portogallo* – offre comunque un contributo allo sviluppo della giurisprudenza convenzionale in materia climatica, presentando argomentazioni fondate sulla rilevanza giuridica degli impatti del cambiamento climatico sul godimento dei diritti umani protetti dalla CEDU (su questo profilo, v. in particolare E. Buono, P. Viola, *Climate Litigation Strategy, alcuni apparenti insuccessi e il talento della Corte EDU: quando una dichiarazione di inammissibilità vale una pronuncia di accoglimento*, in questa *Rivista*,

2, 2024, 1397-1414; cfr. anche V. Boillet, *Le potentiel et les limites de la Convention européenne des droits de l'homme pour répondre aux enjeux climatiques*, in *ZBl*, 7/2025, 351-369).

Da un lato, diversamente da quanto accaduto nella recente vicenda *Greenpeace Nordic e altri c. Norvegia* (cfr. per una lettura critica della posizione assunta dalla Corte EDU in quella sede, P. Ganesan, *Leaving Out 'Leaving it in the Ground': The ECtHR's Greenpeace Nordic Judgment*, in *EJIL:Talk!*, 10-11-2025; in senso contrario, si esprimono invece C. Heri, H. Jamali, *Fossil Fuel Litigation Goes to Strasbourg: Making Sense of Greenpeace Nordic*, in *Strasbourg Observers*, 07-11-2025), i giudici di Strasburgo hanno colto l'occasione per affrontare la delicata questione dei contenuti sostanziali degli obblighi positivi derivanti dalla CEDU in materia climatica ed energetica. In particolare, la Corte si è soffermata sulla possibilità di ricondurre il presunto obbligo degli Stati di eliminazione graduale delle fonti fossili (c.d. *fossil fuel phase-out*) all'ambito dell'art. 8 CEDU. Si tratta di uno snodo interpretativo piuttosto delicato, poiché, nel suo precedente più importante, relativo al caso *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e al. c. Svizzera*, la Corte EDU – dopo aver stabilito che gli Stati sono tenuti, a norma dell'art. 8 CEDU, a proteggere gli individui dall'esposizione agli effetti avversi del cambiamento climatico – aveva riconosciuto alle autorità nazionali competenti un “ampio” margine di apprezzamento nella scelta delle politiche attraverso cui perseguire i propri obiettivi climatici (sul tema, cfr. F. Gallarati, *L'obbligazione climatica davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo: la sentenza KlimaSeniorinnen e le sue ricadute comparate*, in questa *Rivista*, 2, 2024, 1467-1468; spunti ulteriori in G. Grasso, *La CEDU, le donne svizzere e il cambiamento climatico*, in S. Catalano, G. Ligugnana (a cura di), *Il giudice di fronte alla crisi ambientale e climatica*, Torino, 2025, 180-181; G. Naglieri, *Mapping the Transformative Potential of Klimaseniorinnen: Evolving Patterns in European Climate Litigation*, available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=5192944>, 25-03-2025, 16). Nel caso in esame, pur con la dovuta cautela nel trarne valutazioni sistematiche, il giudice convenzionale non soltanto ha ribadito tale impostazione, ma ne ha chiarito anche i contorni applicativi, precisando che dall'art. 8 CEDU non discende alcun diritto all'adozione di una specifica misura di mitigazione, quale il divieto di vendita dei combustibili fossili. Questa prudenza mostrata dalla Corte in un settore di rilevanza strategica per lo sviluppo economico di molti Paesi europei presenta diversi profili di interesse in prospettiva comparata. L'attuale contesto internazionale continua infatti ad essere caratterizzato da forti resistenze al superamento delle fonti fossili, come attestano i risultati largamente insoddisfacenti delle Conferenze delle Parti sui cambiamenti climatici successive all'Accordo di Parigi; e ciò a dispetto dei percorsi di decarbonizzazione delineati nei rapporti dell'*Intergovernmental Panel on Climate Change* al fine di contenere l'aumento della temperatura terrestre «ben al di sotto» dei 2 °C e, preferibilmente, entro 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali (sul punto, già in precedenza, v. F. Gallarati, *La Corte EDU torna sul contenuto procedurale dell'obbligazione climatica. Prime note a Greenpeace Nordic e altri c. Norvegia*, in questa *Rivista*, 2025, 2515; per un approfondimento, cfr. altresì L. Cuocolo, *Diritto dello sviluppo sostenibile*, Bologna, 2025, 45-47; D. Amirante, *Una crisi “a geometria variabile”? Il cambiamento climatico dall'attivismo giurisprudenziale alla COP del “World minus one”*, in questa *Rivista*, 2026, 11).

Dall'altro lato, la Corte EDU è stata interpellata, per la prima volta, sull'applicabilità dell'art. 1 (protezione della proprietà) del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU nei casi di contenzioso climatico. Benché la Corte non abbia assunto una posizione definitiva al riguardo, l'aspetto da sottolineare risiede nel fatto che l'esame della suddetta questione ha confermato uno dei profili più controversi della già citata sentenza *KlimaSeniorinnen*, ovvero la fissazione, per i ricorrenti individuali, di una soglia decisamente elevata per poter rivendicare la qualità di

vittima, ai sensi dell'art. 34 CEDU, a fronte delle conseguenze negative dell'emergenza climatica (cfr. in tal senso le obiezioni specifiche mosse al percorso argomentativo della Corte EDU formulate da G. Grasso, A. Stevanato, *Diritto di accesso al giudice, doveri di solidarietà climatica e principio di separazione dei poteri nella sentenza Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse*, in *Corti sup. sal.*, 2024, 580). Per contro, la Corte è rimasta decisamente più vaga circa la possibilità di estendere, anche a tale ambito, il *locus standi* privilegiato delle associazioni ricorrenti per la difesa del clima, delineato da quella medesima sentenza per l'ammissibilità dei ricorsi per violazione dell'art. 8 CEDU (vedi in proposito quanto osservato da P. Mahon, *L'arrêt de la Cour EDH, le système politique suisse et le rôle du juge*, in *Rev. La Sem. Jur.*, 03-06-2024, 684, 972-973; A. Nussbaumer-Laghzaoui, A. Lambelet, *Aînés pour le climat: une décision historique et démocratique*, in *Rev. de l'Avocat*, n. 6/7, 2024, 286).

2. – Ai fini di una puntuale comprensione dell'itinerario argomentativo seguito dalla Corte EDU, appare utile ricostruire il quadro fattuale da cui ha tratto origine la pronuncia oggetto di queste brevi note di commento.

In proposito, occorre muovere da un'osservazione preliminare: benché in Austria si registri un ampio consenso sociale circa l'urgenza di contrastare la crisi climatica, l'attuazione delle politiche di riduzione delle emissioni di gas serra risulta molto spesso ostacolata dalla frammentazione del quadro normativo e delle competenze in materia (cfr. sul tema D. Ennöckl (Hrsg.), *Klimaschutzrecht*, Wien, 2023, 90).

Procedendo con ordine, nel maggio del 2021 i ricorrenti si rivolgevano al Ministro federale affinché disponesse, a norma dell'art. 69 della legge sul commercio, misure atte a prevenire rischi per la vita, la salute umana e l'ambiente nello svolgimento delle attività commerciali. In particolare, essi rivendicavano, in forza di vari strumenti giuridici vincolanti per l'Austria – segnatamente, il Regolamento (UE) 2018/842, l'Accordo di Parigi e gli artt. 2 e 8 CEDU – il diritto soggettivo all'adozione di un'ordinanza di divieto di vendita dei combustibili fossili da parte dei distributori di oli minerali e petrolio, a partire da precise date future. A sostegno di tanto, evidenziavano l'impatto negativo che l'aumento della temperatura media globale avrebbe avuto sulle rispettive condizioni di vulnerabilità, legate all'età, allo stato di salute e alla tipologia di attività economica esercitata.

Tuttavia, la misura richiesta veniva respinta dal Ministro federale, il quale asseriva che la transizione energetica non rientrasse fra le funzioni di regolamentazione e sicurezza del commercio assegnategli dall'art. 69 della legge sul commercio, in attuazione dell'art. 10, par. 1, n. 8, della Costituzione federale austriaca. In quest'ottica, il Ministro federale richiamava il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, secondo cui la competenza legislativa ed esecutiva federale in materia di commercio e industria, ai sensi della sopra citata disposizione costituzionale, dovesse intendersi limitata alle misure volte alla prevenzione dei pericoli derivanti direttamente dallo svolgimento delle attività commerciali. Ciò era stato espressamente chiarito nella pronuncia del 15 marzo 1986 (G 60/82), con cui la Corte aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disposizione della legge sul commercio che demandava al Ministro federale l'adozione di determinati *standard* di efficienza energetica per i prodotti, i servizi e le attrezzature impiegati nelle attività commerciali. Secondo il giudizio della Corte, infatti, l'applicazione di tali misure, essendo diretta a perseguire finalità di politica energetica, anziché di prevenzione dei rischi connessi all'attività commerciale, violava il rigido sistema di riparto delle competenze tra Federazione e Länder previsto dal dettato costituzionale (per una dettagliata ricostruzione della vicenda, vedi J. Wallner, E. Nigmatullin, *Durchsetzbares 'Recht*

auf saubere Energie' im Gewerberecht? Zum Stand des Verfahrens der zweiten österreichischen Klimaklage, in *NR Nachhaltigkeitsrecht*, 78-82, 28-03-2022).

In data 25 aprile 2022 il Tribunale amministrativo regionale di Vienna confermava quanto statuito dal Ministro federale, rilevando altresì come gli strumenti giuridici invocati dai ricorrenti non attribuissero alcun diritto soggettivo ad uno specifico intervento statale di protezione del clima (§ 6).

Tale decisione veniva in seguito impugnata dinanzi alla Corte costituzionale. A dire dei ricorrenti, il giudice di prime cure non avrebbe motivato in maniera sufficientemente chiara due questioni: innanzitutto, l'esclusione del nesso causale diretto tra il cambiamento climatico globale e gli obblighi positivi gravanti sugli Stati ai sensi della CEDU; secondariamente, la ragione per la quale tali obblighi trovassero applicazione rispetto ai soli rischi ambientali circoscritti sul piano geografico. Al riguardo, i ricorrenti menzionavano le principali pronunce rese fino a quel momento nel panorama europeo del contenzioso climatico, ossia la sentenza *Neubauer* del Tribunale costituzionale federale tedesco del 2021 (su cui si v., *ex multis*, A. Di Martino, *Intertemporalità dei diritti e dintorni: le scelte argomentative del Bundesverfassungsgericht nella sentenza sul clima e le interazioni con i processi democratici*, in *Dir. comp.*, 2023, n. 2, 56-91) e la sentenza *Urgenda* della Corte suprema dei Paesi Bassi del 2019 (su cui v. altresì V. Jacometti, *La sentenza Urgenda del 2018: prospettive di sviluppo del contenzioso climatico*, in *Riv. giur. amb.*, 2019, 121-139) nelle quali era stato riconosciuto il dovere degli Stati di tutelare la vita e la salute della collettività dalla minaccia climatica (§ 7; più in generale, sul ruolo delle corti domestiche (non solo) di rango costituzionale nella *climate change litigation*, F. Gallarati, *Il contenzioso climatico di tono costituzionale: studio comparato sull'invocazione delle costituzioni nazionali nei contenziosi climatici*, in *BioLaw J.*, 2022, 157-181).

Il 27 giugno 2023 la Corte costituzionale austriaca respingeva in via definitiva il ricorso. Rifacendosi alla giurisprudenza convenzionale in materia ambientale, il Giudice delle leggi dell'Austria argomentava che, sebbene gli artt. 2 e 8 CEDU imponessero obblighi positivi in relazione ai gravi problemi ambientali, gli Stati godevano di un ampio margine di apprezzamento nell'adozione delle misure necessarie per rendere effettiva la protezione. Su tali basi, la Corte giungeva ad escludere che la CEDU potesse legittimare la pretesa all'emanazione, ai sensi dell'art. 69 della legge sul commercio, di un'ordinanza avente ad oggetto una specifica misura di mitigazione climatica, consistente nel divieto di vendita dei combustibili fossili (§ 8).

3. – Esperiti senza successo i rimedi giurisdizionali interni, i ricorrenti adivano la Corte EDU, denunciando principalmente la lesione degli artt. 2 e 8 CEDU.

Secondo gli autori del ricorso, il diniego del Ministro federale di ordinare il divieto di vendita dei combustibili fossili – la cui legittimità era stata confermata dai tribunali nazionali – avrebbe determinato l'inadempimento da parte dello Stato austriaco dell'obbligo di proteggere la vita e la salute dei singoli ricorrenti e della popolazione dalle conseguenze dannose del cambiamento climatico.

Uno dei ricorrenti individuali lamentava inoltre la violazione dell'art. 1 Prot. 1 CEDU, poiché il suo diritto di proprietà sarebbe stato messo in pericolo dalla grave siccità che aveva colpito i raccolti agricoli.

Le doglianze mosse innanzi alla Corte poggiavano sulle evidenze scientifiche contenute nel Rapporto sulla protezione del clima, elaborato dall'Agenzia federale per l'ambiente nel 2023. Tale rapporto veniva considerato rilevante per due ordini di motivi: da un lato, per l'indicazione relativa all'aumento della temperatura media in Austria al di sopra della soglia critica dei 2°C rispetto ai livelli pre-industriali; dall'altro, per la prospettazione, sulla base delle misure di mitigazione allora

vigenti, di una mera riduzione del 27% delle emissioni statali di gas serra tra il 2005 e il 2030.

Alla luce di quanto appena esposto, i ricorrenti ritenevano che lo Stato convenuto non si fosse in alcun modo adoperato per contenere l'aumento della temperatura entro 1,5-2°C, come previsto dall'Accordo di Parigi, né per garantire la riduzione delle emissioni climalteranti del 48% tra il 2005 e il 2030, come disposto dal Regolamento (UE) 2023/857. Di conseguenza, nel caso di specie, il margine di apprezzamento, pur riconosciuto agli Stati, si sarebbe tradotto in una totale omissione di misure idonee a contrastare gli effetti nocivi del *climate change*.

Di qui la richiesta dei ricorrenti al Ministro federale di adottare il divieto sopra indicato, in quanto la prevenzione dei rischi derivanti dalla vendita dei combustibili fossili da parte dei distributori di oli minerali e petrolio sarebbe ricaduta nel perimetro delle competenze attribuitegli dall'art. 69 della legge sul commercio (§ 22-23).

4. – Prima di analizzare la posizione assunta dalla Corte EDU, bisogna ricordare – come accennato in apertura – che la complessa questione relativa alla legittimità del mancato abbandono graduale dei combustibili fossili non risultava affatto estranea alla giurisprudenza convenzionale.

Nel caso *Greenpeace Nordic e altri c. Norvegia*, definito con sentenza del 28 ottobre 2025, la Corte era stata infatti chiamata a pronunciarsi sui ricorsi presentati da due ONG e da alcuni individui contro la decisione della Corte suprema norvegese di rigettare la loro azione diretta a contestare la validità delle licenze d'esplorazione nel Mare di Barents rilasciate dal Governo.

Dal punto di vista dei ricorrenti, la decisione dell'Esecutivo avrebbe violato gli artt. 2 e 8 CEDU, giacché l'immissione sul mercato di nuovi combustibili fossili avrebbe comportato il superamento del *carbon budget* residuo compatibile con l'obiettivo di contenere l'aumento della temperatura media globale entro la soglia di 1,5°C, fissata dall'Accordo di Parigi.

Tuttavia, questo ordine di censure attinenti alla politica climatica e petrolifera norvegese non era stato esaminato dalla Corte. I giudici di Strasburgo, optando per quella che è stata efficacemente definita una «easy way out» (in questi termini, P. Ganesan, *Leaving Out 'Leaving it in the Ground'*, cit., così come ripreso anche dalla lettura di G.E. Corsaro, *La tutela procedurale al centro della strategia sul contenzioso climatico europeo. Note a margine della sentenza della Corte europea dei diritti umani del 28 ottobre 2025, Greenpeace Nordic and Others c. Norway*, in *Fogli di lavoro per il Diritto Internazionale*, 4-5, 2025, 3), avevano infatti ritenuto che l'oggetto del ricorso fosse piuttosto un presunto vizio nel procedimento decisionale riguardante la concessione delle licenze d'esplorazione petrolifera (§ 282; cfr. al riguardo P. Brambilla, *A che punto siamo con la "VIA climatica"? Prime note sulla sentenza CEDU Greenpeace Nordic e altri c. Norvegia*, in *Riv. giur. amb.*, 2025, 69).

Tale scelta di non soffermarsi sul versante sostanziale della domanda formulata dai ricorrenti risultava presumibilmente condizionata dalla volontà della Corte di non occuparsi di una tematica rispetto alla quale si registra, sul piano internazionale, la perdurante assenza di un accordo atto a definire un piano vincolante, che possa condurre alla progressiva eliminazione della produzione di combustibili fossili (vedi in proposito F. Gallarati, *La Corte EDU torna sul contenuto procedurale dell'obbligazione climatica*, cit., 2511; C. Heri, H. Jamali, *Fossil Fuel Litigation Goes to Strasbourg*, cit.).

5. – Tornando a *Fliegenschnee e altri c. Austria*, la Corte EDU ha inquadrato la questione all'interno dei principi generali in materia di contenzioso climatico elaborati nella storica sentenza *KlimaSeniorinnen* (§§ 410-503, 506-520 e 538-554).

Quanto alle doglianze mosse rispetto alla violazione dell'art. 2 CEDU, la Corte non ha esitato a ribadire che, affinché possa incombere sullo Stato un obbligo di protezione scaturente dalla crisi climatica ai sensi di tale disposizione, è necessario che sussista una minaccia grave, reale e sufficientemente accertabile per la vita. Al contempo, la Corte ha rimarcato l'elevata soglia per poter rivendicare la qualità di vittima nei ricorsi individuali relativi ai danni, o al rischio di danni, derivanti da presunte omissioni statali nella lotta all'emergenza climatica (§ 30). Nello specifico, i criteri fissati in *KlimaSeniorinnen* richiedono, da un lato, la marcata intensità dell'esposizione del ricorrente agli effetti negativi del cambiamento climatico e, dall'altro, la necessità impellente di garantire la protezione individuale del richiedente (§ 488). Con riguardo alla fattispecie in questione, la Corte ha ritenuto discutibile che gli inadempimenti contestati allo Stato convenuto potessero arrecare un pregiudizio all'aspettativa di vita dei ricorrenti (§ 30).

I ricorsi sono stati pertanto analizzati esclusivamente nella prospettiva dell'art. 8 CEDU, che, come noto, comprende «il diritto degli individui ad un'effettiva protezione da parte delle autorità statali contro i gravi effetti negativi sulla loro vita, salute, benessere e qualità di vita, derivanti dagli effetti nocivi e dai rischi causati dal cambiamento climatico» (v. sent. *Verein Klimaseniorinnen Schweiz e altri c. Svizzera*, § 519).

Anche sotto questo profilo, emerge una marcata continuità con la sentenza *KlimaSeniorinnen*. La Corte ha infatti operato la distinzione tra la legittimazione ad agire (*locus standi*) degli individui e dell'associazione.

Con riguardo ai primi, essa ha confermato che l'appartenenza dei ricorrenti individuali «a un gruppo particolarmente esposto agli effetti del cambiamento climatico» non esclude, di per sé, la necessità di dimostrare come il livello e la gravità delle conseguenze negative siano tali da determinare l'urgenza della loro protezione individuale (§ 31; cfr. anche sent. *Verein Klimaseniorinnen Schweiz e altri c. Svizzera*, §§ 527 e 531-535). In questo senso, nel caso di specie, la Corte ha fin da subito rilevato come i ricorrenti individuali non avessero fornito alcun dettaglio in merito a due elementi decisivi: da un lato, le concrete modalità con cui sarebbero stati personalmente colpiti dagli effetti avversi del cambiamento climatico; dall'altro, le prove attestanti una loro particolare esposizione al rischio, in ragione delle vulnerabilità asserite. Nello specifico, la seconda ricorrente individuale non aveva spiegato in che modo la propria salute potesse essere pregiudicata dalla prolungata esposizione agli effetti del cambiamento climatico dovuta alla sua giovane età. Parimenti, il primo ricorrente individuale non aveva prodotto alcuna documentazione medica idonea a comprovare la gravità delle proprie condizioni di salute (*ibidem*; su questo specifico profilo, v. altresì le argomentazioni sviluppate dalla Corte EDU nella sent. *Greenpeace Nordic e altri c. Norvegia*, § 304). Per queste ragioni, la Corte ha ritenuto non soddisfatti i criteri necessari per il riconoscimento dello *status* di vittima nel contesto del cambiamento climatico, dichiarando pertanto i ricorsi irricevibili per incompatibilità *ratione personae* con le disposizioni della CEDU (*ibidem*).

Diversamente dalla posizione assunta nei confronti delle ricorrenti individuali, la Corte EDU ha lasciato aperta la questione della legittimazione ad agire dell'associazione ricorrente, dal momento che il ricorso sarebbe stato comunque dichiarato irricevibile per manifesta infondatezza. Tale passaggio argomentativo non appare, in ogni caso, privo di un qualunque rilievo. È infatti opinione largamente condivisa che la semplificazione delle condizioni per agire delle associazioni nei casi di cambiamento climatico costituisca la più significativa, se non dirompente, innovazione sul piano giuridico apportata dalla sentenza *KlimaSeniorinnen* (cfr. su tutti A. Nussbaumer-Laghzaoui, A. Lambelet, *Aînés pour le climat*, cit., 286; P. Mahon, *L'arrêt de la Cour EDH, le système politique suisse et le rôle du juge*, cit., 972-973; G. Grasso, A. Stevanato, *Diritto di accesso al giudice*, cit.,

582-583; F. Gallarati, *L'obbligazione climatica davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo*, cit., 1465-1466; C. Sartoretti, *La climate change litigation "sbarca" a Strasburgo*, cit., 1488; L. Serafinelli, *Dal caos all'ordine (e viceversa): l'impatto del tritico della Corte EDU sul contenzioso climatico europeo di diritto privato*, in questa *Rivista*, 2024, 1504; C. Gentile, *Giurisdizione extraterritoriale e status di vittima nella triade climatica della Corte di Strasburgo*, in *Quad. cost.*, 2024, 750-751). Ebbene, i nuovi criteri elaborati in quella sede dalla Corte – secondo cui, data la peculiarità della questione climatica, alle associazioni ricorrenti non è richiesto di dimostrare di essere state personalmente e direttamente colpite dalle asserite inadempienze dello Stato convenuto (§ 502) – sono stati applicati anche alla fattispecie in esame. Tuttavia, la carenza di informazioni sul numero degli associati e sul contenuto dello statuto non ha permesso alla Corte di affermare con certezza che tra gli scopi associativi figurasse la «difesa dei diritti umani nel contesto della protezione dell'ambiente», né che l'associazione fosse rappresentativa di individui «soggetti a minacce specifiche o a effetti negativi del cambiamento climatico sulla loro vita, salute o benessere» (§ 32).

Tale approccio dei giudici di Strasburgo non sembra dover essere considerato di portata eccessivamente restrittiva, come invece sostenuto da una parte dei primi commentatori (si veda al riguardo la posizione di A. Lumerding, M. Maurer, *High Thresholds and Wide Margins. Fliegenschnee and Others v. Austria and the Consolidation of the ECtHR's Climate Jurisprudence*, in *Verfassungsblog on matters constitutional*, 17-02-2026). Piuttosto, la Corte ha verosimilmente inteso sottolineare come alla previsione di condizioni di favore per l'ammissibilità delle azioni proposte dalle associazioni non corrisponda l'automatico riconoscimento del loro *locus standi*. In altri termini, l'abbassamento degli *standard* di legittimazione attiva non esonera le associazioni ricorrenti impegnate per la difesa del clima dall'onere di fornire «informazioni dettagliate» circa il proprio *status* e quello dei soggetti rappresentati (in tal senso, cfr. altresì C. Heri, *Learning from Inadmissibility: The Latest on Climate Change in Fliegenschnee*, in *ECHR Blog*, 12-12-2025).

6. – A prescindere dalle perplessità sollevate in ordine al *locus standi* dell'associazione ricorrente, le censure di violazione dell'art. 8 CEDU presentate dalla stessa sono state comunque respinte nel merito poiché manifestamente infondate.

Per fare ciò, la Corte ha preso le mosse dalla inedita distinzione operata in *KlimaSeniorinnen*

tra il margine di apprezzamento “ridotto” di cui dispongono gli Stati con riferimento all'impegno di dover fissare degli obiettivi climatici e quello, invece, più “ampio” concernente la scelta dei mezzi destinati al raggiungimento di quegli stessi obiettivi (§ 543). In quella sentenza, la Corte aveva individuato proprio nella distinzione fra obiettivi e mezzi il c.d. “criterio-guida” per effettuare lo scrutinio delle scelte politico-discrezionali operate dagli Stati nell'attuazione dell'obbligazione climatica derivante dall'art. 8 CEDU (in questi termini, vedi F. Gallarati, *L'obbligazione climatica davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo*, cit., 1468).

Nel caso in esame, la controversia riguardava la mancata adozione da parte del Ministro federale di un'ordinanza di divieto di vendita dei combustibili fossili. Trattandosi di una specifica misura di mitigazione, riconducibile pertanto alla individuazione dei mezzi da utilizzare per conseguire gli obiettivi climatici, la Corte EDU ha applicato uno *standard* di giudizio indulgente, nel valutare se, in concreto, lo Stato austriaco fosse stato inadempiente rispetto agli obblighi che incombono su di esso in campo climatico.

In quest'ottica, la Corte ha chiarito che, nel contesto del cambiamento climatico, il principio di sussidiarietà e l'ampio margine di apprezzamento statale nella scelta dei mezzi escludono una interpretazione dell'art. 8 CEDU «nel senso di garantire il diritto ad una particolare misura di mitigazione da parte di uno specifico organo statale sulla base di una determinata normativa settoriale individuata dal ricorrente». A giudizio della Corte, tale affermazione vale *a fortiori* qualora, come nel caso di specie, la misura richiesta esuli dal perimetro delle competenze dell'autorità in questione (§ 33).

Inoltre, con riferimento al sindacato relativo al margine di apprezzamento statale, la Corte, dopo aver richiamato i criteri stabiliti in *KlimaSeniorinnen* (§§ 550-551; su cui v. la dettagliata analisi effettuata da M. Carducci, *La sentenza KlimaSeniorinnen e il Carbon Budget come presidio materiale di sicurezza, quantitativa e temporale, contro il pericolo e come limite esterno alla discrezionalità del potere*, in questa *Rivista*, 2024, 1420-1421), ha ritenuto insufficiente, ai fini del c.d. “overall assessment” dell'operato delle autorità nazionali, il mero riferimento all'inefficacia delle misure di mitigazione vigenti per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti entro il 2030, contenuta nel Rapporto sulla protezione del clima dell'Agenzia federale per l'ambiente (§ 34).

A ciò si deve aggiungere che la Corte ha attribuito rilievo anche al fatto che l'associazione ricorrente non avesse dato conto né dell'esperimento di rimedi diversi dalla richiesta di una misura di mitigazione specifica, né tantomeno dell'assenza di rimedi appropriati per far valere le proprie doglianze (*ibidem*).

Sulla scorta di tali argomentazioni, quindi, la Corte ha sostanzialmente concluso che lo Stato convenuto non fosse venuto meno ai propri obblighi convenzionali per non aver adottato il divieto di vendita dei combustibili fossili, a partire da precise date future.

7. – Il secondo tema d'interesse di questa pronuncia riguarda l'applicazione dell'art. 1 Prot. 1 CEDU nell'ambito del contenzioso climatico.

A questo proposito, l'impressione è che la Corte non abbia preso una posizione definitiva, avendo osservato che, «anche se» tale disposizione fosse stata applicabile nel contesto del cambiamento climatico, la ricorrente non avrebbe soddisfatto, in ogni caso, i criteri relativi al riconoscimento della qualità di vittima, ai sensi dell'art. 34 CEDU, con riguardo ai rischi asseritamente derivanti dagli effetti del riscaldamento globale sul suo diritto di proprietà (§ 37).

Sul punto, occorre evidenziare come la Corte si sia limitata a valutare la questione rispetto ai soli criteri di ammissibilità dei ricorsi individuali, dal momento che soltanto la terza ricorrente aveva prospettato una lesione del proprio diritto di proprietà, a causa della siccità che aveva colpito la produzione agricola. Diversamente, l'associazione ricorrente aveva lamentato la sola violazione degli artt. 2 e 8 CEDU. Ciò spiegherebbe il motivo per cui la Corte, da un lato, abbia ribadito la «soglia particolarmente elevata» fissata dalla sentenza *KlimaSeniorinnen* per stabilire lo *status* di vittima nei casi di ricorsi individuali relativi ai cambiamenti climatici (*ibidem*; cfr. sent. *Verein Klimaseniorinnen Schweiz e altri c. Svizzera*, § 488) e, dall'altro, non abbia menzionato l'innovativa estensione del *locus standi* delle associazioni per la difesa del clima prevista da quella medesima sentenza. Rimane così aperta la questione della sussistenza delle condizioni di favore per l'ammissibilità dei ricorsi proposti dalle associazioni, che invocano l'asserita incapacità dello Stato di proteggere il diritto di proprietà dagli effetti negativi del cambiamento climatico.

Ciò posto, sarà interessante capire se in futuro la Corte EDU seguirà la strada tracciata dalla Corte interamericana dei diritti umani (cfr. sul punto anche A. Lumerding, M. Maurer, *High Thresholds and Wide Margins*, cit.). Quest'ultima,

infatti, nello storico Parere consultivo OC-32/25 (a questo proposito v. M. Carducci, *Prima la natura. La svolta epistemologica nell'Opinione Consultiva n. 32/25 della Corte Interamericana dei Diritti Umani*, in *Dir. comp.*, 09-09-2025; G. Naglieri, *L'Advisory Opinion OC-32/25 della Corte Interamericana dei Diritti Umani: l'architrave di un ius climaticum commune regionale*, in *DPCE OCA*, 21-07-2025; M. Peña Chacón, *Del principio in dubio pro natura al principio pro natura: evolución progresiva en la justicia ambiental y climática interamericana*, in *AIDCA*, 17-08-2025), ha sancito l'obbligo degli Stati «di proteggere e attuare strategie a livello nazionale e locale per rafforzare la resilienza delle infrastrutture urbane e rurali e delle abitazioni, in particolare di quelle appartenenti a comunità e gruppi vulnerabili, rispetto agli effetti del cambiamento climatico, inclusi i disastri naturali» (§ 412).

8. – In definitiva, fermo restando che si tratta pur sempre di una pronuncia d'inammissibilità, si può osservare come la decisione resa nel caso *Fliegenschnee e altri c. Austria* presenti diversi passaggi argomentativi capaci di aggiungere nuovi tasselli alla costruzione della giurisprudenza della Corte EDU in materia climatica.

Il primo tassello riguarda il contenuto sostanziale dell'obbligazione climatica gravante sugli Stati a norma dell'art. 8 CEDU. A differenza di quanto avvenuto nel recente caso *Greenpeace Nordic e altri c. Norvegia*, la Corte ha affrontato la questione della compatibilità della mancata adozione del divieto di vendita dei combustibili fossili con gli obblighi convenzionali. Nel far ciò, la Corte, nel rispetto del margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati sotto il profilo delle scelte operative per raggiungere gli obiettivi climatici, ha chiarito che l'art. 8 CEDU non garantisce il diritto ad una particolare misura di mitigazione. Tale posizione, pienamente coerente con l'inedita distinzione fra obiettivi e mezzi introdotta nella storica sentenza *KlimaSeniorinnen*, sembra confermare l'indirizzo della Corte di non elevarsi, almeno per il momento, ad arbitro delle politiche di transizione energetica adottate dagli Stati (sul punto cfr. le osservazioni di G.E. Corsaro, *La tutela procedurale al centro della strategia sul contenzioso climatico europeo*, cit., 10-11; C. Heri, H. Jamali, *Fossil Fuel Litigation Goes to Strasbourg*, cit.). Questa cautela riflette con tutta probabilità anche la persistente *impasse* registratasi sul piano internazionale circa l'uscita dall'era dei combustibili fossili (v. sul punto già F. Gallarati, *La Corte EDU torna sul contenuto procedurale dell'obbligazione climatica*, cit., 2515; cfr. altresì D. Amirante, *Una crisi "a geometria variabile"?*, cit., 15-16; O. Brahmi, *Breve riflessione sugli esiti della COP30: tra ambizione e realtà, quale strada per il clima?*, in *DPCE OCA*, 27-01-2026, 2).

Il secondo tassello concerne, invece, la possibile configurazione in capo agli Stati di un obbligo di protezione della proprietà dagli effetti dannosi del riscaldamento del pianeta derivante dall'art. 1 Prot. 1 CEDU. Sebbene la Corte non si sia espressamente posta a favore di tale apertura, essa non sembra neppure averla esclusa, rimandando la relativa definizione ad un successivo contenzioso climatico (per una visione più critica, si veda C. Heri, *Learning from Inadmissibility*, cit.). In tale occasione, la Corte dovrà presumibilmente valutare anche la possibilità di estendere le condizioni di favore elaborate dalla sentenza *KlimaSeniorinnen* per l'ammissibilità dei ricorsi promossi dalle associazioni impegnate per la difesa del clima anche a tutela di diritti diversi dall'art. 8 CEDU. In quest'ottica, anche alla luce del recente approdo della Corte interamericana dei diritti umani (v. quanto si è messo in evidenza *supra*), potrebbero essere proprio le azioni intentate dalle associazioni – qualora venisse confermato il loro canale privilegiato di accesso alla Corte EDU (come sostenuto da G. Grasso, A. Stevanato, *Diritto di accesso al giudice*, cit., 584) – a favorire un intervento del giudice convenzionale atto a meglio definire i profili di responsabilità degli Stati nella protezione del diritto di proprietà in relazione alla crisi climatica.

Lorenzo Maspero
Dip.to di Scienze Politiche e Internazionali
Università degli Studi di Genova
lorenzo.maspero@edu.unige.it